



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 308. CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE RISARCITORIA.

L'anno ***duemilacinque***, addì ***sei*** del mese di ***Ottobre*** alle ore ***18.20*** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - <i>MATTIOLI Carla</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>REVIGLIO Arnaldo</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>ARCHINA' Giuseppe</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>MARCECA Baldassare</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>MANCINI Marina</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>BRACCO Angela</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>BRUNATTI Luca</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>AMPRINO Silvio</i>	<i>SI</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica n. 36 del 25/07/2005, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 308. CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE RISARCITORIA.";

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dall'Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Cap. 10051

UFFICIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
TEL. (011) - 97.69.017 - FAX (011) 97.69.109

ALLA GIUNTA COMUNALE

S E D E

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 36/2005

**OGGETTO : ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 308.
CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE RISARCITORIA.**

Avigliana, lì 28.09.2005

IL CAPO SETTORE
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA
(Geom. RENZO GALLO)
F. D.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
(BALDASSARE MARCECA)
F. D.



CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di TORINO
Cap. 10051

UFFICIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
TEL. (011) - 97.69.017 - FAX (011) 97.69.109

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

La Legge 15 dicembre 2004, n. 308 in materia di "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" ha introdotto all'art. 1 comma 37 la possibilità di richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni soggetti al suindicato vincolo entro e non oltre il 30 settembre 2004, ai fini dell'estinzione del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e di ogni altro reato in materia paesaggistica, alle seguenti condizioni:

- a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
- b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
 - 1) la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
 - 2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila Euro ed un massimo di cinquantamila Euro.

Il comma 39 dell'art. 1 della Legge n. 308 del 2004 stabilisce che: "Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della Soprintendenza".

Per quanto concerne i criteri di calcolo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 1 comma 37 lettera b) della Legge n. 308/2004 si osserva quanto segue:

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 consiste, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni, nella rimessione in pristino a spese del trasgressore o nel pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinata previa perizia di stima.

Il suindicato art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto concerne il meccanismo sanzionatorio, l'art. 15 della Legge 22 giugno 1939, n. 1497 e poi l'art. 164 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Con l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state delegate dallo Stato alle Regioni le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. Tale delega di competenza è stata confermata in seguito dalla Legge n. 59/97 e dal D.Lgs. n. 112/98, né la situazione è cambiata con l'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/01 e con la Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Nell'esercizio di tale delega di competenza, la Regione Piemonte, in attuazione del dettato legislativo di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 616 del 1977, ha sub delegato ai Comuni, con gli artt. 13 e 14 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni in linea ambientale-paesaggistica e con l'art. 16 comma 2, le funzioni in materia di vigilanza e di sanzioni previste dall'art. 15 della Legge n. 1497 del 1939 (oggi sostituito, come sopra detto, dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 che prevede lo stesso meccanismo sanzionatorio).

Atteso che la Regione Piemonte non ha modificato la Legge Regionale n. 20/89 dopo il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, deve ritenersi che il suindicato art. 16 sia tuttora in vigore.

L'art. 16 commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 20/89 disciplina l'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 15 della L. n. 1497/39 prevedendo il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque entro una misura minima prescritta dai suindicati disposti normativi per le varie tipologie di opere.

Considerato che la suddetta sanzione pecuniaria è sostitutiva di quelle previste prima dall'art. 15 Legge n. 1497/39 e poi dagli artt. 164 del D.Lgs. n. 490/99 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e che l'art. 1 comma 37 della L. n. 308/04 prevede un "aggravamento" della sanzione di cui all'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e una "sanzione aggiuntiva", si evince che detto "aggravamento" e "sanzione aggiuntiva" vadano

applicate in aggiunta a quelle dell'art. 16 della L.R. n. 20/89, tenuto conto del principio costituzionale per il quale, qualora una legge statale sopravvenuta regoli diversamente la materia abroga o integra le leggi regionali fino a quando le Regioni non abbiano, a loro volta, legiferato secondo le loro specifiche competenze.

Si ritiene pertanto che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 1 comma 37 lettera b) della legge 15 dicembre 2004, n. 308 debba consistere, per il Piemonte, nella sanzione di cui all'art. 16 della L.R. n. 20/89 maggiorata da un terzo alla metà, da cumularsi con la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista tra un minimo di tremila e un massimo di cinquantamila euro, da graduarsi a seconda della tipologia delle opere realizzate.

Considerata inoltre, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la natura "sanzionatoria" e non meramente "riparatoria" o "ripristinatoria" della sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della L.R. n. 20/89, essendone prevista l'applicazione solo per la realizzazione di opere abusive prescindendo dalla valutazione dell'esistenza di un danno paesaggistico, si ritiene che detta sanzione dovrà essere applicata nella misura minima legislativamente prevista anche in caso di "danno zero" e "profitto zero".

La suddetta sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 L.R. n. 20/89 maggiorata da un terzo alla metà dovrà essere quantificata dal Comune, previo parere favorevole alla compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza e dalla Regione Piemonte, sulla base di computo metrico analitico di spesa, a cura di tecnico abilitato, debitamente asseverato, relativo alle opere eseguite ed incidenti sul vincolo paesaggistico, redatto sulla base del più recente prezziario della Regione Piemonte.

Considerato che con Nostra Nota del 30.03.2005 indirizzata alla Regione Piemonte e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali si richiedeva quali fossero e se esistessero i criteri di maggiorazione tra il minimo e il massimo previsti dalla Legge n. 380/2004 e che alla stessa Nota non si è avuto alcun riscontro;

Considerato quindi che occorre in ogni caso regolamentare dette maggiorazioni;

Le sanzioni di cui sopra dovranno essere maggiorate sulla base della tipologia dell'intervento edilizio abusivamente realizzato secondo i seguenti criteri:

1. Maggiorazione da applicarsi alla sanzione determinata ai sensi della L.R. 20/89:
 - 1.1. maggiorazione di 1/3 per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - 1.2. maggiorazione di 1/2 per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuove costruzioni o altri interventi non ricadenti nel punto precedente.
2. Sanzione aggiuntiva:
 - 2.1. Euro 3.000 per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - 2.2. Euro 5.000 per interventi di ristrutturazione edilizia senza incrementi di superficie utile o di volume;
 - 2.3. Euro 500 al mc. v.p.p. per interventi comportanti incrementi di superficie utile o di volume di nuova costruzione o ampliamento da sommarsi con la sanzione di cui ai due punti 2.1 e 2.2, con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 50.000; per interventi con solo incremento di superficie utile si farà riferimento al volume virtuale ottenuto dal prodotto della nuova superficie per l'altezza convenzionale di 3 m.
 - 2.4. Euro 5.000 per interventi non ricadenti nei precedenti punti;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

**PROPONE CHE
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI**

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano, di approvare l'indirizzo applicativo secondo cui:

1. la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1 comma 37 lettera b) della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 debba consistere, nella sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20 maggiorata da un terzo alla metà, da cumularsi con la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista tra un minimo di tremila e un massimo di cinquantamila euro, da graduarsi a seconda della tipologia delle opere

realizzate e da applicarsi nella misura minima legislativamente prevista anche in caso di "danno zero" e "profitto zero";

2. la sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 della L.R. n. 20/89 dovrà esser quantificata, previo parere favorevole alla compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza e dall'Regione Piemonte, sulla base di computo metrico analitico di spesa, a cura di tecnico abilitato, debitamente asseverato, relativo alle opere eseguite ed incidenti sul vincolo paesaggistico, redatto sulla base del più recente prezzario della Regione Piemonte
 - 2.1. maggiorato di un terzo per opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
 - 2.2. maggiorato della metà per opere di ristrutturazione edilizia, ampliamenti e nuove costruzioni o altri interventi non ricadenti nel punto precedente.
3. la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista tra un minimo di tremila e un massimo di cinquantamila euro dovrà essere determinata sulla base della tipologia delle opere realizzate, previ pareri favorevoli alla compatibilità paesaggistica della Soprintendenza e della Regione Piemonte, con la seguente graduazione:
 - 3.1. Euro 3.000 per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - 3.2. Euro 5.000 per interventi di ristrutturazione edilizia senza incrementi di superficie utile o di volume;
 - 3.3. Euro 500 al mc. v.p.p. per interventi comportanti incrementi di superficie utile o di volume di nuova costruzione o ampliamento da sommarsi con la sanzione di cui ai due punti 3.1 e 3.2, con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 50.000; per interventi con solo incremento di superficie utile si farà riferimento al volume virtuale ottenuto dal prodotto della nuova superficie per l'altezza convenzionale di 3 m
 - 3.4. Euro 5.000 per interventi non ricadenti nei precedenti punti;
4. dovrà esser applicata la sanzione della rimessione in pristino a spese del trasgressore, in base a criteri di opportunità nell'interesse della protezione del bene vincolato e in applicazione del principio di alternatività delle sanzioni previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, allorchè, sempre a giudizio della Soprintendenza e dalla Regione Piemonte, la stessa costituisca l'unico rimedio congruo per la salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali, in considerazione del notevole grado di compromissione del paesaggio determinato dall'opera abusiva realizzata.

IL CAPO SETTORE URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA

F.R. (Geom. Renzo GALLO)



CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di TORINO
Cap. 10051

UFFICIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
TEL. (011) - 97.69.017 - FAX (011) 97.69.109

Delibera n. 455 del 6/10/05

**OGGETTO : ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E RELATIVA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 37 DELLA LEGGE 15/12/2004 N. 308.
CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE RISARCITORIA.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8-6-1990, n. 142, così come modificato dall'art. 17, c. 85 del D.L. 127/97, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.....



Il FUNZIONARIO

b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE

non salvo TA

3/10/05



Il FUNZIONARIO



COPIA ALBO: ATTI U.T.C.

SEGRETERIA: _____

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA: _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 10 OTT 2005 al n. 1503 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li

10 OTT 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li

10 OTT 2005



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 10 OTT 2005 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco con lettera n. 22621 in data 10 OTT 2005 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 06/10/2005 in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li

10 OTT 2005



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li

10 OTT 2005



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele


